



COMUNE DI POLISTENA

Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO COMUNALE PER L' AMMISSIONE E LA DISCIPLINA DELL'ASSEGNO DI SOPRAVVIVENZA

Approvato con delibera C.C. n. 15 del 06-05-2013

Modifiche e integrazioni:

**delibera di C.C. n. 52 del 23.11.2013; delibera di C.C. n. 42 del 29.12.2014; delibera di C.C. n. 31 del 29.07.2016;
delibera di C.C. n. 34 del 12.07.2017**

Sommario

ART. 1 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – DEFINIZIONE	3
ART. 3 – CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL SOSTEGNO.....	3
ART. 4 – DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE.....	5
ART. 5 – MODALITÀ DI AMMISSIONE.....	5
ART. 6 – CRITERI PER LA STESURA DELLA GRADUATORIA	6
ART. 7 – IMPORTO ASSEGNO DI SOPRAVVIVENZA ED ASSEGNAZIONE.....	6
ART. 8 – EROGAZIONE ASSEGNO.....	7
ART. 9 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO.....	7
ART. 10 - VERIFICA DELL'EFFICACIA E CONTROLLI	7
ART. 11 - DISPOSIZIONI PRIMA APPLICAZIONE	8
ART. 11 Bis – IMPORTO CONTRIBUTO	8
ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE	8



ART. 1 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina istituzione ed erogazione¹, dell'assegno di sopravvivenza.

ART. 2 – DEFINIZIONE

L'assegno di sopravvivenza è un sostegno economico, mensile, erogato dal Comune di Polistena, per incoraggiare l'autonomia dei giovani anche nella delicata fase di ricerca di un lavoro attraverso il quale esprimere e realizzare la propria personalità e dignità umana, nonché di fare in modo che gli stessi contribuiscano economicamente ai bisogni della propria famiglia. Il beneficio è rivolto ai residenti nel territorio comunale², compresi tra i 18 e i 29 anni disoccupati o inoccupati, nonché per contribuire ai bisogni della famiglia inoccupata. Il sostegno è erogabile ad un solo soggetto per nucleo familiare.

ART. 3 – CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL SOSTEGNO³

L'ammissione al sostegno è subordinato ai seguenti requisiti da parte del richiedente:

- possedere la cittadinanza italiana e la residenza nel Comune di Polistena da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando pubblico;⁴

¹ Periodo così modificato dalla Delibera di C.C. n. 34 del 12.07.2017

² Periodo così modificato dalla Delibera di C.C. n. 31 del 29.07.2016, precedentemente: *"Il beneficio è rivolto ai cittadini residenti nel territorio comunale"*;

³ **Articolo così modificato dalla Delibera di C.C. n. 52 del 23.11.2013, precedentemente:**

L'ammissione al sostegno è subordinato ai seguenti requisiti da parte del richiedente:

- possedere la cittadinanza italiana e la residenza nel Comune di Polistena da almeno un anno alla data di adozione della delibera di Giunta Comunale;
- avere un'età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti;
- essere disoccupato/inoccupato (tale condizione è estesa a tutti i componenti il nucleo familiare);
- non essere moroso nel pagamento di tributi comunali;
- non essere proprietario beni immobili (case) diversi dall'abitazione principale (tale condizione è estesa a tutti i componenti il nucleo familiare);
- non avere liti pendenti di natura extratributaria con il comune, o trovarsi in circostanze giudiziali dove il comune è parte offesa (tale condizione è estesa a tutti i componenti il nucleo familiare);
- non aver procedimenti pendenti o condanne per gravi reati di cui all' articolo 416 bis del c.p.;
- appartenere, al momento dell'adozione del provvedimento di Giunta Comunale volto a dare gli indirizzi, ad un nucleo familiare in cui nessuno dei componenti è occupato;
- assenza nel nucleo familiare di vitalizi, indennità, assegni e/o sussidi, pensioni e/o ammortizzatori sociali di qualsivoglia genere, anche legati a situazioni di invalidità/ inabilità;
- inesistenza nel nucleo familiare di altro beneficiario dell'assegno.

Nell'ambito dello stesso nucleo familiare avrà titolo di preferenza il richiedente, in possesso delle condizioni precedenti, più anziano di età.



- avere un'età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti;
- essere disoccupato/inoccupato (tale condizione è estesa a tutti i componenti il nucleo familiare);
- non essere moroso nel pagamento di tributi comunali *definiti a seguito di verifica da parte degli uffici preposti (tale condizione opera al momento della liquidazione dell'assegno)*;
- non essere proprietario beni immobili (case) diversi dall'abitazione principale; in caso di comproprietà, per l'accesso al beneficio, la superficie dell'intero immobile deve essere inferiore a mq. 45. In entrambi i casi la condizione è estesa a tutti i componenti il nucleo familiare.⁵
- non avere liti pendenti di natura extratributaria con il comune, o trovarsi in circostanze giudiziali dove il comune è parte offesa (tale condizione è estesa a tutti componenti il nucleo familiare);
- non aver procedimenti pendenti o condanne per gravi reati di cui all' articolo 416 bis del c.p.;
- appartenere, alla data della pubblicazione del Bando pubblico, ad un nucleo familiare in cui nessuno dei componenti è occupato; tale condizione deve essere mantenuta per tutta la durata del beneficio;⁶
- assenza nel nucleo familiare di vitalizi, indennità, assegni e/o sussidi, pensioni e/o ammortizzatori sociali di qualsivoglia genere, anche legati a situazioni di invalidità/ inabilità;
- inesistenza nel nucleo familiare di altro beneficiario dell'assegno.

Lo stato di morosità (di cui al quarto punto del presente articolo) è verificato anteriormente alla liquidazione dal settore finanziario, ed è comunicato al soggetto interessato che può procedere – entro giorni 10 dalla comunicazione - alla regolarizzazione al fine della liquidazione dell'assegno.

⁴ Comma così modificato dalle Delibere di C.C. n. 31 del 29.07.2016 e C.C. n. 34 del 12.07.2017, precedentemente recitava: “possedere la cittadinanza italiana e la residenza nel Comune di Polistena nell’anno che precede la data di pubblicazione del bando pubblico”. La Delibera di C.C. n. 42 del 29.12.2014, aveva ulteriormente modificato: “- possedere la cittadinanza italiana e la residenza nel Comune di Polistena da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando pubblico;”

⁵ Comma così modificato e integrato dalla Delibera di C.C. n. 31 del 29.07.2016, precedentemente recitava: non essere proprietario beni immobili (case) diversi dall'abitazione principale (tale condizione è estesa a tutti i componenti il nucleo familiare);

⁶ Comma così modificato e integrato dalla Delibera di C.C. n. 31 del 29.07.2016, precedentemente recitava: “- appartenere, al momento dell'adozione del provvedimento di Giunta Comunale volto a dare gli indirizzi, ad un nucleo familiare in cui nessuno dei componenti è occupato



Nell'ambito dello stesso nucleo familiare avrà titolo di preferenza il richiedente, in possesso delle condizioni precedenti, più anziano di età."

I requisiti di cui al presente articolo devono essere mantenuti dal beneficiario per tutta la durata della concessione dell'assegno.⁷

ART. 4 – DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare preso in considerazione, ai fini della valutazione dell'ammissibilità alla partecipazione al bando, è quello di appartenenza al momento, *della pubblicazione del Bando pubblico*⁸ formato da almeno due componenti.

ART. 5 – MODALITÀ DI AMMISSIONE

L'ufficio servizi sociali, annualmente, entro il mese di ottobre, provvederà a pubblicare il bando per l'ammissione al beneficio, all'albo pretorio e sul sito internet dell'ente, per 30 giorni. E' rimessa alla valutazione dell'ufficio l'effettuazione di altre forme di pubblicità del bando.

Il bando deve contenere la data di scadenza della presentazione della domanda, l'elenco della documentazione da presentare, non acquisibile d'ufficio, il modello della domanda, i criteri per la formazione della graduatoria, la quantificazione delle risorse messe a disposizione dell'ente, il numero dei candidati ammissibili al sostegno per l'intero esercizio finanziario, i termini entro cui l'ufficio procederà alla stesura della graduatoria.

Acquisite le domande l'ufficio stilerà, entro 30 giorni⁹, la graduatoria secondo i criteri indicati nel bando e procederà alla comunicazione dell'avvenuta ammissione o non ammissione in graduatoria, unitamente in caso di riscontro negativo, alle relative motivazioni; entro i dieci giorni successivi gli interessati potranno ricorrere in via amministrativa sulla collocazione in graduatoria o per l'avvenuta esclusione; entro i dieci giorni successivi l'ufficio si pronuncerà sui ricorsi stilando la

⁷ Periodo inserito dalla **Delibera di C.C. n. 31 del 29.07.2016**

⁸ Parole sostituite dalla **Delibera di C.C. n. 31 del 29.07.2016, precedentemente:** "di adozione dell'atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale"

⁹ Così modificato dalla **Delibera di C.C. n. 34 del 12.07.2017, precedentemente:** "7 giorni";



graduatoria definitiva che dovrà essere regolarmente approvata con determina dirigenziale; Verranno ammessi al beneficio i richiedenti secondo l'ordine della graduatoria nei limiti dei posti disponibili in relazione alle disponibilità finanziarie.

E' fatta salva la verifica da parte del Comune, attraverso i suoi uffici, di quanto dichiarato dai richiedenti il beneficio al fine di essere utilmente collocato in graduatoria.

La verifica di cui al comma precedente potrà essere effettuata anche a campione secondo procedure casuali.

ART. 6 – CRITERI PER LA STESURA DELLA GRADUATORIA

La graduatoria sarà stilata secondo i seguenti criteri:

- numero componenti nucleo familiare: 1 punto per ogni componente il nucleo familiare, 0,5 punti aggiuntivi per ogni componente minore d'età;
- durata stato di disoccupazione dell'ultimo occupato facente parte del nucleo familiare: 0,5 punto per ogni trimestre di disoccupazione calcolata negli ultimi due anni solari;
- residenza in abitazione in locazione: punti 1,5;

In caso di parità l'ordine di graduatoria verrà assegnato mediante sorteggio.

ART. 7 – IMPORTO ASSEGNO DI SOPRAVVIVENZA ED ASSEGNAZIONE

Annualmente, e per l'esercizio finanziario successivo, entro il mese di settembre, la Giunta Comunale determinerà l'ammontare mensile dell'assegno civico, nei limiti dello stanziamento del bilancio pluriennale, comunque non inferiore ad € 50,00 e non superiore ad € 250,00 mensili.

Qualora si rendessero disponibili risorse, per perdita dei requisiti da parte degli ammessi utilmente inseriti in graduatoria, l'ufficio procederà allo scorrimento della stessa sin dal primo mese utile;

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie si darà corso allo scorrimento, sino ad esaurimento, della graduatoria annuale formata secondo i criteri degli articoli precedenti, mediante ammissione al beneficio con effetto non retroattivo, sino allo scadere dell'anno solare.

La Giunta, in corso di esercizio finanziario, potrà procedere ad aumentare l'ammontare mensile dell'assegno, in presenza di ulteriori risorse finanziarie a ciò destinate, solo dopo l'avvenuto



esaurimento della graduatoria vigente. Il predetto aumento, nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, dovrà operare nei confronti di tutti i soggetti ammessi al beneficio. La graduatoria ha validità annuale e non può essere in alcun modo prorogata, ma è soggetta a nuova redazione secondo i criteri di cui al presente regolamento.

ART. 8 – EROGAZIONE ASSEGNO¹⁰

Il sostegno verrà erogato agli aventi diritto dal 1° gennaio dell'anno cui la graduatoria si riferisce. Se l'iniziativa avrà durata di mesi SEI i requisiti di cui agli articoli 3 e 4, devono essere posseduti alla data del **30 di giugno dello stesso anno di pubblicazione del bando** e mantenuti per tutta la durata dell'erogazione dell'assegno.

ART. 9 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

E' fatto obbligo ai beneficiari del sostegno di comunicare tempestivamente al Comune, e comunque non oltre 15 giorni dal verificarsi dell'evento, qualsiasi causa che possa far venir meno alcuno dei requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio di cui all'art. 3 e all'art. 4¹¹ del regolamento.

In tale circostanza, l'ufficio procederà alla sospensione dell'erogazione dall'avvenuto verificarsi dell'evento.

In caso di inottemperanza all'obbligo di cui al comma precedente, il Comune avrà diritto di revocare in qualunque momento il beneficio con effetto retroattivo e procedere al recupero forzoso di quanto già erogato.

ART. 10 - VERIFICA DELL'EFFICACIA E CONTROLLI

¹⁰ La delibera di C.C. n. 34 del 12.07.2017 ha ulteriormente modificato, precedentemente recitava: Il sostegno verrà erogato agli aventi diritto dal 1° gennaio dell'anno cui la graduatoria si riferisce. Per l'anno 2016 l'iniziativa avrà durata di mesi sei ed i requisiti di cui agli articoli 3 e 4, devono essere posseduti alla data del 30.6.2016 e mantenuti per tutta la durata dell'erogazione dell'assegno.

Modificato precedentemente dalla Delibera di C.C. n. 31 del 29.07.2016, così recitava: *“Il sostegno verrà erogato agli aventi diritto dal 1° gennaio dell'anno cui la graduatoria si riferisce. In via transitoria per l'esercizio 2013 l'iniziativa decorre dal 1.7.2013 e dunque le erogazioni avverranno a partire dal mese di luglio e per i successivi mesi sei”*.

¹¹ Parole in corsivo aggiunte dalla delibera di C.C. n. 31 del 29.07.2016



L'ufficio, ad ogni chiusura di esercizio finanziario, redigerà una relazione sull'efficacia di tale iniziativa e sui risultati ottenuti.

Durante il permanere del beneficio, l'ufficio avuta notizia anche informale di mutazioni significative dello stato patrimoniale di qualunque componente il nucleo familiare, attiverà ulteriori controlli e verifiche sul beneficiario e sul nucleo familiare, e qualora dovesse accertare ingiustificate anomalie tali da ritenersi un tenore di vita non paragonabile a condizioni di indigenza (ad esempio possesso di auto di grossa cilindrata o di altri beni di lusso), procederà alla sospensione unilaterale dell'erogazione.

ART. 11 - DISPOSIZIONI PRIMA APPLICAZIONE¹²

(soppresso)

ART. 11 Bis – IMPORTO CONTRIBUTO¹³

L'importo dell'assegno è fissato in minimo € 50,00 mensile e massimo € 250,00, e sarà erogato in funzione del budget stanziato dal Consiglio Comunale in fase di approvazione del bilancio di previsione.

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività del provvedimento di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

¹² Soppresso dalla Delibera n. 31 del 29.07.2016, così recitava: **ART. 11 - DISPOSIZIONI PRIMA APPLICAZIONE**

In fase di prima istituzione le procedure di cui agli articoli precedenti dovranno essere avviate entro il mese di maggio 2013 e la graduatoria dovrà essere approvata entro il mese di luglio 2013. La decorrenza del sostegno è fissata al primo luglio 2013. Per l'anno 2013, l'importo dell'assegno è fissato in minimo € 50,00 mensile e massimo € 250,00, e sarà erogato in funzione del budget stanziato dal Consiglio Comunale in fase di approvazione del bilancio di previsione 2013.

¹³ Inserito dalla Delibera n. 31 del 29.07.2016

